



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica

Prot. N. 4664/2021

Oggetto: Accesso e permanenza presso gli uffici della Procura della Repubblica a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del d.l. 21 settembre 2021 n. 127

letti gli artt. 1 e 2 del d.l. 21 settembre 2021 n. 127 (di seguito, d.l.) avente ad oggetto “misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e provato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

lette le Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, linee guida) aventi ad oggetto l'“omogenea definizione delle modalità organizzative per le verifiche delle certificazioni COVID-19 nel settore pubblico”, emanate ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 127 sopra citato;

letta la nota del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia del 13 ottobre 2021, prot. n. 4424/2021, avente ad oggetto “impiego delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del personale amministrativo, di polizia giudiziaria e di magistrati negli uffici giudiziari del distretto”

letta la nota congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale di Perugia del 13 ottobre 2021, prot. n. 8091/2021 avente ad oggetto “obbligo di green pass nel settore pubblico e negli uffici giudiziari”

DISPONE QUANTO SEGUE

La verifica del possesso del Certificato Verde (c.d. Green Pass) valido, introdotta dal d.l., verrà eseguita quotidianamente sulla totalità delle risorse in servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica (magistrati ordinari, magistrati onorari, dipendenti amministrativi, polizia giudiziaria di supporto ai magistrati, Magistrati ordinari in tirocinio, tirocinanti) nonché sui soggetti estranei all'Ufficio come di seguito specificamente individuati da parte dei soggetti individuati come “Responsabili per il controllo” secondo quanto indicato di seguito.

Il controllo potrà essere effettuato sia all'ingresso sia in un momento successivo durante il tempo di permanenza del personale all'interno degli uffici.

A tal fine il personale incaricato si avvarrà dell'applicazione istituzionale "VerificaC19", che consente di svolgere il controllo secondo le previsioni del D.P.C.M. 17 giugno 2021.

I Responsabili per il controllo sono individuati come segue:

- Per il controllo dei lavoratori del piano terra: Fifi Sergio
- Per il controllo dei lavoratori del primo piano: Gradassi Barbara Michela
- Per il controllo dei lavoratori del secondo piano: Marchionni Alessandro
- Per il controllo dei lavoratori del terzo piano: Nardoni Chiara
- Per il controllo dei lavoratori del quarto piano: Landini Moreno
- Per il controllo dei lavoratori del quinto piano: Berellini Daniela

Al termine dei controlli giornalieri ogni responsabile invierà una mail alla casella di posta elettronica procura.perugia@giustizia.it con l'indicazione "controllo green pass odierno OK".

Qualora uno o più incaricati del controllo rispetto a un determinato piano dell'edificio non siano presenti in sede, la verifica del possesso della Certificazione verde potrà essere effettuata da uno degli altri incaricati in presenza o da parte del Dirigente amministrativo, che potrà anche delegare altra persona.

Lo stesso Dirigente amministrativo provvederà a garantire la verifica del possesso della Certificazione Verde da parte dei Responsabili per i controlli, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto.

Ove il lavoratore risulti in possesso di una certificazione valida, il verificatore ne autorizzerà l'ingresso e/o la permanenza, in ogni caso nel rispetto delle procedure in materia di prevenzione del rischio da COVID-19.

Qualora invece, a seguito del controllo, il verificatore rilevi l'assenza della certificazione verde o una certificazione non valida provvederà ad annotare nome, cognome e data di nascita del lavoratore (dati mostrati dall'applicazione) e a vietarne, senza possibilità di deroga alcuna, l'ingresso/permanenza.

Successivamente, lo stesso provvederà a segnalare il caso al Procuratore della Repubblica relativamente ai controlli sui magistrati ordinari ed onorari, sui magistrati in tirocinio e sui tirocinanti e al Dirigente amministrativo con riferimento a tutti gli altri soggetti controllati, in funzione di consentire di provvedere tempestivamente a dare comunicazione alla segreteria amministrativa per la registrazione dell'assenza ingiustificata a far data dal giorno della verifica e finché il lavoratore non procederà a fornire una certificazione valida come previsto dall'art. 1, comma 6 del d.l..

In questo caso, il Procuratore e/o il Dirigente amministrativo rappresenteranno formalmente al lavoratore la necessità di provvedere ad acquisire la certificazione valida prima possibile precisando che, per i giorni di assenza ingiustificata, “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Inoltre, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 d.l., trasmetteranno gli atti relativi alla violazione al Prefetto, competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 del medesimo articolo e, con riferimento ai magistrati, al Procuratore della Repubblica anche per il successivo inoltro al Procuratore generale della Corte di Cassazione ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2 del d.l.

Si ricorda che l'art. 1 comma 3 del d.l. prevede che le disposizioni “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. I lavoratori in tale particolare condizione dovranno far pervenire la prescritta certificazione all'attenzione del Dirigente amministrativo, il quale provvederà ad autorizzarne l'ingresso. In merito, e fatti salvi eventuali futuri aggiornamenti, il Ministero della Salute ha emanato una specifica circolare in data 04/08/2021 prot. n. 35309 recante “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” riportante le casistiche e le modalità per l'esenzione. I limiti temporali di validità della predetta esenzione sono stati prorogati al 30/11/2021 dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 43366 del 25/09/2021.

Per ultimo si precisa che deve essere contemplata la eventualità di lavoratore in possesso di esito di tampone temporalmente valido ma privo di certificazione verde COVID-19 per possibili ritardi di registrazione del dato sulla banca dati “Green Pass”. In questo caso l'ingresso e la permanenza potranno essere autorizzati previa esibizione di attestazione di tampone negativo presentato entro i limiti temporali di validità.

Le disposizioni sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Procura della Repubblica anche sulla base di contratti esterni e si applica anche ai soggetti estranei all'ufficio, compresi (come specificato dalle linee guida) i visitatori.

Sono, invece, esentati espressamente *ex lege* dall'obbligo di verifica gli avvocati, gli indagati/imputati, i consulenti tecnici, i testimoni, i periti, i traduttori, ed i consulenti tecnici, categorie queste ultime che devono ritenersi comprensive degli eventuali loro collaboratori che accedano all'ufficio in uno ai predetti o su loro incarico o delega.

In base a quanto stabilito nelle linee guida devono ritenersi esentati anche gli “utenti”, categoria che, per quanto qui di interesse, deve ritenersi comprensiva dei soggetti che si recano in Ufficio per richiedere informazioni e certificazioni.

In conformità a quanto indicato nelle note, in epigrafe meglio specificate, del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore generale, il personale di vigilanza armata presente all’ingresso provvederà alla verifica delle certificazioni verdi dei soggetti esterni, come da ultimo individuati, che accedono in ufficio.

Le eventuali questioni interpretative dovessero sorgere in sede di applicazione del presente provvedimento saranno sottoposte al Dirigente amministrativo, che fornirà le indicazioni cogenti necessarie.

La presente disposizione avrà effetti a far data dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Procuratore Generale presso la Corte di appello, comunicato a tutto il personale e a tutti i soggetti interessati, compresi le RSU e i rappresentanti nell’ufficio delle organizzazioni sindacali, nonché al Responsabile RSPP e al medico competente ed immediatamente pubblicato sul sito *web*.

Perugia, 13 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone

